



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale per le Politiche
Attive, i Servizi per il Lavoro e la
formazione**

IL DIRETTORE GENERALE

A

Assessorati al lavoro

Oggetto: Condizione di non occupazione ex art. 19, comma 7 D.Lgs. 150/2015 – chiarimenti.

Con riferimento all'art. 19, comma 7 del decreto legislativo n. 150 del 2015, secondo cui *"Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione."*, sono pervenute numerose richieste di intervento da parte degli utenti, al fine di chiarire alle Aziende Sanitarie la distinzione tra "stato di disoccupazione" e "condizione di non occupazione".

Come noto, nella circolare ministeriale n. 34/2015, lo scrivente Ministero ha fornito una definizione di "condizione di non occupazione" coerente con le previsioni dell'art. 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015, distinguendola dalla definizione di "stato di disoccupazione", chiarendo che è in condizione di non occupazione chi non svolge attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero chi, pur svolgendo una tale attività, ne ricavi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. L'art. 19, comma 7 del decreto legislativo n. 150/2015 mira, infatti, a evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupati di persone non immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa e, tal fine, vincola la fruizione di prestazioni di carattere sociale esclusivamente alla condizione di non occupazione.

E' evidente, pertanto, che ai fini dell'attribuzione di prestazioni di carattere sociale, ivi incluse quelle legate all'esenzione dal ticket, le Aziende Sanitarie dovranno tener conto della intervenuta modifica legislativa e delle indicazioni previste nella circolare n. 34/2015.

Si richiede, pertanto, di intervenire presso le Aziende Sanitarie regionali, al fine di garantire tutele e informazioni uniformi a tutti i cittadini.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore PIRRONE

